



Prot. n. 2347/2005/FS

AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE N. 164/E del 25.11.2005

La Risoluzione 164/E-05 ha per oggetto *Istanza di interpello. Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili IVA. Operazioni esenti.*

Dott. Fabrizio Spinnato
Settore Politiche Sociali e per la Famiglia
Ufficio Legislativo
fspinnato@leganord.org

Milano, 20 Dicembre 2005

Fonte: Agenzia delle Entrate.

Roma, 25 novembre 2005

Oggetto: Istanza di interpello. Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili
IVA. Operazioni esenti

Si segnala, per l'interesse generale e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta, il parere reso dalla DRE X in sede di risposta all'interpello di seguito riportato in forma integrale

QUESITO

Con la nota in riferimento, pervenuta alla scrivente il..... codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'IVA, delle attività esercitate da una Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) gestita dal medesimo Ente locale.

Al riguardo, è stato precisato che la RSD:

- ospita soggetti portatori di handicap grave impossibilitati, temporaneamente o permanentemente, a rimanere nel proprio nucleo familiare;
- è una "struttura protetta" per la notte, che garantisce prestazioni sanitarie e riabilitative;
- è organizzata per sostenere psicologicamente i propri ospiti e per rendere agli stessi anche attività di socializzazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il richiedente, richiamate le Risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria del 17/04/1986 - n. 322651, del 17/02/1987 - n. 345266, del 28/02/1992 - n. 431409 e del 08/01/2002 - n. 1, è dell'avviso che le prestazioni in questione rese nei confronti di soggetti portatori di handicap grave siano riconducibili tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1°, n. 21), del DPR n. 633/72, in quanto la RSD è assimilabile agli organismi previsti nella richiamata disposizione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione al trattamento fiscale, ai fini dell'IVA, delle operazioni in parola, si osserva che l'art. 10, c. 1°, n. 21) del DPR n. 633/72, dispone l'esenzione da tale tributo per *"le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie"*.

Nella Ris. n. 1/2002, citata nell'istanza, l'Agenzia delle Entrate richiamando le precedenti Risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 551353 del 28/06/1990, n. 431409 del 28/02/1992 e n. 66/E del 20/04/1999, ha confermato che la disposizione di cui all'art. 10, c. 1°, n. 21) del DPR n. 633/72 ha carattere oggettivo e, in quanto tale, esenta da IVA le prestazioni di servizi ivi elencate, non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua.

Al riguardo, si rappresenta che le RSA oggetto di regolamentazione regionale e individuate quali "strutture un tempo definite case di riposo", accolgono persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti e si prefiggono di garantire a tali soggetti la salute fisica e il benessere psichico, di promuovere l'autonomia personale, di stimolare gli interessi e le relazioni sociali garantendo la qualità della vita dell'anziano non più autosufficiente o non più in

grado di rimanere al proprio domicilio (come descritto nella "guida per il cittadino/Solidarietà/Anziani" sul sito internet della Regione X).

Nel caso di specie, anche se non ospita esclusivamente anziani di età, si ritiene che la RSD, assicurando l'alloggio a soggetti affetti da handicap grave, fornisce servizi assimilabili a quelli propri delle case di riposo per anziani e quindi esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, c. 1°, n. 21, del DPR n. 633/72.

Infatti, l'Amministrazione finanziaria, nei casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi in merito a fattispecie diverse dalle case di riposo per anziani, tenuto conto della locuzione "e simili" contenuta nella norma, ha chiarito che l'elencazione contenuta non è da intendersi tassativa ed ha chiarito che le prestazioni rese da organismi "simili" sono esenti quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura (cfr. Ris. Min. del 17/04/1986 con prot. n. 322651 - Ris. Min. del 17/02/1987 con prot. n. 345266 - Ris. Agenzia delle Entrate n. 188/E del 12/06/2002 - Sent. Cassazione n. 11353 del 03/09/2001).